

telefono 091 814 17 11
fax 091 814 17 19
e-mail di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono 091/814.17.17
e-mail carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino

Tramite Portale AC

Bellinzona
29 aprile 2016

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20160429-5

Modifica art. 145 LOC (BU n. 18/2016 del 15 aprile 2016)

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

con la presente vi segnaliamo la seguente modifica della Legge organica comunale (LOC), entrata in vigore il 15 aprile 2016.

La stessa riguarda il **nuovo cpv. 3 dell'art. 145 LOC**. La proposta di modifica di quest'articolo è stata presentata in sede di **messaggio governativo n. 7055 dell'11 marzo 2015** concernente la Revisione totale della Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Ricordiamo per inciso che la nuova Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP) - riservate le disposizioni contrarie eventualmente necessarie a seguito di ricorsi - entrerà in vigore il 1. luglio 2016, unitamente al nuovo art. 9a Costituzione cantonale, alla nuova Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 e al relativo Regolamento. Il Dipartimento delle istituzioni ha preannunciato un'informazione ai Municipi e alle polizie sui criteri di applicazioni di queste leggi.

Il tenore del **nuovo art. 145 cpv. 3 LOC**, che riprende l'art. 5 cpv. 2 LORP e l'art. 5 cpv. 2 Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, è il seguente:

La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Al proposito si riprendono i seguenti stralci del citato messaggio governativo n. 7055 dell'11 marzo 2015 (le sottolineature sono nostre):

pag. 8

Prendendo lo spunto dall'articolo 5 capoverso 2 (LORP n.d.r), che prevede che al contravventore residente all'estero possa essere richiesto un anticipo dell'importo a garanzia della copertura

delle spese procedurali e della prevedibile multa, nell'ambito della procedura di consultazione il Municipio di Lugano ha esplicitamente richiesto che questa possibilità possa essere applicata anche ai casi di infrazioni alle varie ordinanze, regolamenti e leggi la cui applicazione è affidata ai Municipi in base alla LOC.

Cogliendo positivamente tale richiesta abbiamo conseguentemente inserito analoga possibilità nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 145 LOC.

pag. 7

Articolo 5 (LORP n.d.R.)

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 11 vigente e si ispira alle norme generali del diritto penale in materia di contravvenzioni, secondo le quali, salvo indicazione diversa nella legge, l'importo massimo della multa comminata per le contravvenzioni ammonta a diecimila franchi (art. 106 cpv. 1 CP). Questo importo corrisponde anche alla multa massima, riservate le leggi speciali, che può essere inflitta dal Municipio (art. 145 cpv. 2 LOC).

Il capoverso 2 ha lo scopo di agevolare la notificazione degli atti e di garantire il pagamento della multa nel caso di conferma della sanzione. In tal modo, si evitano alle autorità pratiche burocratiche onerose e dispendiose per il perseguimento e la sanzione di persone residenti all'estero. Questa possibilità è peraltro applicabile anche nel caso di cittadini svizzeri che risiedono all'estero ed è una facoltà analogamente prevista dall'articolo 87 capoverso 2 e dall'articolo 268 del CPP. Si è voluto inserire esplicitamente la competenza all'incasso anticipato del corrispondente importo, comprendente le spese procedurali e la prevedibile multa, alla Polizia (sia cantonale, sia comunali) poiché è quella meglio istruita e abituata alle pratiche di questo genere visto che le applica già per altri contesti sanzionatori (vedi in particolare: circolazione stradale, consumo di stupefacenti, altri reati penali bagatellari, ecc.). Il rapporto di denuncia e il relativo incasso anticipato, secondo questa norma, sarà poi trasmesso dalla Polizia al rispettivo Municipio per la formale procedura decisionale.

Si sottolinea ancora che in base all'art. 7 cpv. 1 RORP - che potrà essere applicato anche agli ambiti "residui" coperti dall'art. 145 cpv. 3 LOC - per la riscossione dell'anticipata garanzia le polizie applicano analogamente le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (cpv. 1); la designazione di un recapito legale in Svizzera deve inoltre essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato (cpv. 2).

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).